

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Gaetano Chiusolo

Dott. Giuseppe Castaldo

Dott. Carmelo La Paglia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Emilio



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 219 DEL 26 NOVEMBRE 2013

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti (Art.97 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	--	---

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE AI FINI IMU PER L' ANNO 2013 DI ALIQUOTE DI IMPOSTA E DETRAZIONI

Annotata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'imputazione di spesa di € _____ all'intervento _____, Cap _____ del Bilancio _____, denominato " _____ " per la quale attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Li, _____

N. 6745 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **06.12.2013** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **06.12.2013**

Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **06.12.2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **06.12.2013** al **21.12.2013**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **06.12.2013**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **06.12.2013**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n. 267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **06.12.2013**

Il Segretario Generale

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore **12.00**, presso la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 ottobre 2012, registrato in data 11 ottobre 2012 alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2012, successivamente modificata con D.P.R. del 09.04.2013 e D.P.R. del 30.9.2013, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 15.04.2013 e il 09.10.2013, nelle persone di:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Dott. Gaetano Chiusolo - Prefetto	Presidente	SI	
2) Dott. Giuseppe Castaldo - Viceprefetto	Commissario	SI	
3) Dott. Carmelo La Paglia - Funzionario P.A.	Commissario	SI	

Partecipa il Dott. **Pietro Emilio**, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione N. 284 del 07.11.2013, del dirigente del Settore Tributi, Entrate patrimoniali, Gestione risorse esterne, avente ad oggetto: "RIDETERMINAZIONE AI FINI IMU PER L'ANNO 2013 DI ALIQUOTE DI IMPOSTA E DETRAZIONI", che qui di seguito viene riportata:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta municipale propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013), che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; la successiva lettera g) del medesimo comma 380 prevede che "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;
- da ultimo, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" che ha abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 ed ha introdotto altre disposizioni in materia di IMU;

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento, oltre al soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 "in quanto compatibili", anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina Ici) "in quanto richiamato";

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi, con particolare riferimento alle fattispecie per le quali il legislatore ha previsto la disapplicazione della quota di imposta riservata allo Stato;

DATO ATTO che:

- l'articolo 14, comma 6, del D.lgs 14 marzo 2011 n. 23, conferma la sussistenza della potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'Imposta Municipale Propria (IMU);

- di determinare, con decorrenza 01/01/2013, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), giusto Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e delle relative esenzioni e forme di agevolazione, e di seguito meglio descritte:

Aliquota dello 0,4 per cento:

- abitazioni principali e relative pertinenze.

E' assimilata alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

Per le detrazioni previste per l'abitazione principale, si applica la relativa disciplina di cui all'articolo 9 del vigente Regolamento comunale IMU, a cui si fa rinvio e che quivi si intende riportato

Aliquota dello 0,20 per cento:

- Fabbricati rurali strumentali. Si intendono per tali, i fabbricati che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con legge n. 133/94, e per il quale è stato attribuito detto requisito dall'Agenzia del Territorio.

Aliquota dell'1,06 per cento :

- tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedenti;
- le aree fabbricabili ed i fabbricati in corso di costruzione;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Si fa espresso rinvio all'articolo 11 del Regolamento IMU per quanto attiene alla disciplina delle esenzioni degli immobili e fabbricati, e che quivi si intende riportato.

- di dare atto che, per l'anno 2013, per le modalità di versamento dell'imposta dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;

- di dare atto che l'intera materia viene disciplinata dallo specifico Regolamento previsto dall'art.13, comma 13, del D.L.201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214 e dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. n°23/2011, modificato dall'art.4, comma 1 del D.L.n°16/2012, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n°44;

- Data l'urgenza, si dichiara con ulteriore votazione unanime e separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.

- l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. per quanto non previsto dal Regolamento valgono le disposizioni vigenti;
- l'articolo 52, comma 16, della legge n. 388/2000 prevede che i Regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e tariffe relative ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, in combinato disposto con l'articolo 42, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 267/2000, stabiliscono che le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento istitutivo dell'imposta sono di competenza dell'organo consiliare;
- il D.M. del 2 agosto 2012 differisce al 31 ottobre 2012 il termine per approvare il Bilancio di previsione;
- ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011, ultimo periodo, come annoverato dall'articolo 4, comma 5, lett. i) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 3, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, viene fissato al 31 ottobre 2012 il termine entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo IMU, in deroga all'articolo 172, comma 1, lett. e) del T.U.E.L. ed all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO altresì che il D.L. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di che trattasi che con particolare riferimento all'articolo 4, comma 5, lett. f) e g) prevede la non applicazione della quota di imposta riservata allo Stato per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 4 del D.Lgs 504/92 (unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati), per gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, nonché per le unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; al comma 12 quinquies prevede ai soli fini IMU, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e detrazioni d'imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO che la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) all'articolo 1, comma 380, lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

La successiva lettera g) del medesimo comma 380 prevede che "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D". Il maggiore gettito derivante dall'incremento dell'aliquota è destinato al Comune.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e delle relative esenzioni e forme di agevolazione;

RITENUTO per le motivazioni fin qui espresse, di determinare ai fini Imu, per l'anno 2013, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni:

Aliquota dello 0,4 per cento:

- abitazioni principali e relative pertinenze.

E' assimilata alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dal 1° luglio 2013 sono equiparate

all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

Per le detrazioni previste per l'abitazione principale, si applica la relativa disciplina di cui all'articolo 9 del vigente Regolamento comunale IMU, a cui si fa rinvio e che quivi si intende riportato.

Aliquota dello 0,20 per cento:

- Fabbricati rurali strumentali. Si intendono per tali, i fabbricati che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con legge n. 133/94, e per il quale è stato attribuito detto requisito dall'Agenzia del Territorio.

Aliquota dell'1,06 per cento :

- tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedenti;
- le aree fabbricabili ed i fabbricati in corso di costruzione.
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Si fa espresso rinvio all'articolo 11 del Regolamento IMU per quanto attiene alla disciplina delle esenzioni degli immobili e fabbricati, e che quivi si intende riportato.

DATO ATTO che per le modalità di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma. 12-bis, art. 13, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;

CONSIDERATO che a norma dell'art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni Regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a pubblicare sul proprio sito le deliberazioni comunicate dagli Enti; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97 ;

ACQUISITI ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Esaminati i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Richiamato il D.M. 28.07.1995 n.523 "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli EE.LL.";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. suddetto;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA